

**STATUTO
FONDAZIONE VALSESIA ONLUS**

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' costituita una Fondazione di comunità sotto la denominazione "Fondazione Valsesia Onlus" avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
2. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale ed operativa in Borgosesia (VC).
4. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto. Il trasferimento di indirizzo acquista efficacia verso i terzi dal momento dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private della Regione Piemonte.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire nuove sedi operative all'interno dell'ambito territoriale di operatività della Fondazione.

Art. 2

Ambito territoriale di operatività e scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale dell'asse vallivo della Valsesia, quindi nei seguenti Comuni: Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Grignasco, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Prato Sesia, Pray, Quarona, Rassa, Rimella, Romagnano Sesia, Rossa, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo Sesia, Vocca.
2. La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità al fine di migliorare le condizioni di vita della Comunità valesiana, promuovendo il "senso di comunità" della stessa.
3. In particolare, la Fondazione si propone di:
 - a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e dei beni di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente finalizzate a migliorare la qualità della vita

della Comunità valsesiana;

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire in beneficenza insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

4. La Fondazione può svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità eccezionalmente anche a favore di iniziative operanti su realtà territoriali limitrofe l'area geografica della Valsesia a condizione che le stesse iniziative trovino l'approvazione e/o il sostegno economico anche delle fondazioni comunitarie operanti su tale territorio.

5. E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

6. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dall'attività di promozione del Comitato Promotore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

2. Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, dai donanti espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

3. La Fondazione può accettare donazioni da soggetti che pongano sui redditi derivanti dal patrimonio da questi donato vincoli di destinazione legati a specifiche volontà del donante, purché conformi agli scopi ed alle finalità della Fondazione.

4. E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, anche mediante accantonamenti derivati da eventuale sua trasformazione.

Art. 5

Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vicepresidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore unico dei conti.

Art. 6

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (da ora Presidente) è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i

propri membri.

2. Ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

3. Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

Art. 7

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

2. Il Vicepresidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso con medesimi poteri.

3. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, ove nominato, è designato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce l'inquadramento contrattuale, con mandato minimo della durata in carica del Consiglio stesso.

2. Esso ha compiti di supporto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo nel perseguire le decisioni del Consiglio, al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione, dei relativi uffici e dell'eventuale personale di cui si avvale.

3. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

4. Non può ricoprire altre cariche contemporaneamente all'interno della Fondazione.

5. Al Segretario Generale può essere riconosciuto un compenso in ogni caso non superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs n.460/1997, articolo 10, comma 6 alla lettera e).

Art. 9

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) membri.

2. È costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Consultore. Essi sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

3. Al Comitato Esecutivo competono su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione.

4. Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

5. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal

Presidente di norma ogni 2 (due) mesi e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri, almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza, con le stesse modalità previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

6. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di tutti i membri in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il Comitato Esecutivo rimane in carica per 5 (cinque) esercizi. In caso di cessazione o decadenza anticipata dalla carica di uno o più membri del Comitato per qualsiasi motivo, il Presidente (o il Vicepresidente nel caso di cessazione del Presidente, il Consultore nel caso di cessazione congiunta di Presidente e del Vice Presidente o il membro più anziano del Consiglio di Amministrazione in caso di cessazione dell'intero Comitato Esecutivo) deve darne comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione, il quale entro 3 (tre) mesi si riunirà per la nomina dei sostituti, che resteranno in carica fino al termine naturale del Comitato vigente.

8. La cessazione volontaria anticipata di un membro del Comitato Esecutivo non comporta automaticamente la cessazione volontaria anticipata anche della carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri di cui:

a) 1 (uno) nominato dall'Unione Montana Valsesia, o nel caso di sopravvenuta decadenza di questa Istituzione, dall'autorità di riferimento istituzionale anche eventualmente delegata per il territorio dell'Unione Montana Valsesia secondo la delimitazione territoriale risultante alla data del 1° gennaio 2018;

b) 1 (uno) nominato dal Comune di Varallo;

c) 1 (uno) nominato dal Comune di Borgosesia;

d) 1 (uno) nominato dal Comune di Gattinara;

e) 1 (uno) nominato dalla Diocesi di Novara;

f) 1 (uno) nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli;

g) 1 (uno) nominato dalla "Compagnia di San Paolo";

h) 2 (due) nominati per cooptazione dai membri di natura privata - di cui alle lettere e), f), e g) - nella prima adunanza utile del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione - ad eccezione dei 2 (due) componenti di cui alla lettera h) del precedente comma - sono nominati dai Rappresentanti legali degli Enti e tutti operano senza vincolo di mandato.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) esercizi, decorrenti dall'immissione nella carica,

e scadono con l'insediamento del nuovo consiglio.

4. I membri che si trovino, nello svolgimento delle proprie mansioni, in conflitto d'interesse devono astenersi dalla votazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui si presenti tali fattispecie.

5. In caso di cessazione o decadenza anticipata dalla carica di uno o più membri del Consiglio per qualsiasi motivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio al soggetto autore della nomina del membro dimissionario di cui al presente articolo, il quale entro 30 (trenta) giorni dovrà nominare un sostituto. I nuovi membri nominati dureranno in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

7. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

Art. 11

Ineleggibilità, decadenza e esclusione dal Consiglio di Amministrazione

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;

b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per un tempo non inferiore a 6 (sei) mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a 6 (sei) mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a 1 (un) anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni per un qualunque delitto non colposo;

d) coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;

e) i parenti entro il 3° (terzo) grado o i coniugi di un membro del Consiglio di Amministrazione;

f) i legali rappresentanti dei soggetti che abbiano ricevuto un rilevante contributo da parte della Fondazione nei 3 (tre) esercizi precedenti la data della nomina;

2. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive alle adunanze del Consiglio non giustificate.

4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

5. L'esclusione e la decadenza sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Presidente.

Art. 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione ed inoltre di:

- a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Consultore del Comitato Esecutivo;
- b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o da almeno 3 (tre) Consiglieri;
- d) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- e) deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- f) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
- h) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- j) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi eventuali atti di alienazione patrimoniale;
- k) approvare eventuali regolamenti interni;
- l) conferire deleghe su materie particolari;
- m) deliberare in merito alla sussistenza delle cause di esclusione dei membri del Consiglio.

Art. 13

Adunanze e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente

con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 4 (quattro) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta di almeno 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione o dal Revisore unico dei conti.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri e al Revisore unico dei conti almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera, o telefax, o messaggio di posta elettronica da recapitare al domicilio degli interessati. In caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza. Le adunanze in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario dell'adunanza che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove sarà presente il Presidente e il Segretario.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento dell'ente sono adottate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio.

Art. 14

Revisori unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti è scelto tra gli iscritti

all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli, o nel caso di sopravvenuta decadenza dell'Istituzione, all'autorità di riferimento dell'ordine di categoria per il territorio della Provincia di Vercelli.

2. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione congiuntamente con gli Enti Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Compagnia di San Paolo.

3. Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

4. Può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può partecipare a quelle del Comitato Esecutivo.

5. Dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con l'insediamento del nuovo Revisore. Può essere riconfermato, per non più di altre 2 (due) volte consecutive.

6. La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Libri verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

2. I verbali delle verifiche del Revisore unico dei conti devono essere trascritti su apposito registro a cura dello stesso Revisore.

Art.16

Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio preventivo dell'anno successivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente.

Art. 17

Destinazione degli Utili

1. Gli utili e gli avanzi della gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi della gestione, nonché fondi, riserve, capitale o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o per regolamento, abbiano sede legale ed operino nell'ambito territoriale della Fondazione o che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, ad altra Onlus operante sul territorio della Provincia di Vercelli - o in caso di sopravvenuta decadenza dell'Istituzione, sul territorio della Provincia di Vercelli secondo la delimitazione territoriale risultante alla data del 1° gennaio 2018 - o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Norme residuali

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice Civile.

Art. 20

Disposizione transitoria

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - istituito ai sensi dell'art. 45 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - l'acronimo "Onlus" presente nella denominazione sarà sostituito dall'acronimo "ETS".

FIRMATO CERRA LAURA

FIRMATO

PAOLA PONZANA NOTAIO